

**Workshop *Il documento elettronico* 2019**  
**Torino 6 novembre**

**Tutelare il digitale. Profili giuridici ed  
istituzionali**

Sabrina Mingarelli



# Un momento di svolta...

Sono ormai nella fase della consultazione pubblica le



*Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*

# Codice dell'amministrazione digitale

## Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

### ***Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici***

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

**4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019 n. 76**

*Art. 15 Direzione generale Archivi*

...

**4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con il Segretariato generale e la Direzione generale Organizzazione.**

...

## 1.10 Natura vincolante delle Linee Guida

Come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - **le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell'art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza *erga omnes*.**

Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrare come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza **che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.** Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell'art. 17 del CAD.

# Codice dell'amministrazione digitale

## Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

### ***Art. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti***

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.

1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

**4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

# Fonti normative

- **DECRETO LEGISLATIVO N. 22 gennaio 2004 n. 42** «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28 )»
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019 n. 76**
- «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance »
- (GU Serie Generale n.184 del 07-08-2019)
- Entrata in vigore del provvedimento:  
22/08/2019

# D. Lgs. 42/2004

## Capo II

### Vigilanza e ispezione

#### ***Art. 18 Vigilanza***

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.

2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime

#### ***Art. 19 Ispezione***

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.



**D. Lgs. 42/2004**  
**Capo III**  
**Protezione e conservazione**  
**Sezione I**  
**Misure di protezione**

***Art. 20 Interventi vietati***

1. ...
- 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 non possono essere smembrati.**

***Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione***

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
  - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
  - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
  - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
  - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
  - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

# DPCM 76/2019

## ***Art. 36 Soprintendenze archivistiche***

**1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel territorio di competenza.**

...

**2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:**

**a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni generali, attività di tutela dei beni librari e archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;**

**b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; ...**

**c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;**

...

**e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;**

...

**h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;**

**l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;**

# D. Lgs. 42/2004

## *Art. 30. Obblighi conservativi*

- 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.**
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
- 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.**

# E gli archivi statali?

**DPCM 76/2019**

***Art. 37 Archivi di Stato***

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, **nonché' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato.** Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

## D. Lgs. 42/2004

### ***Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali***

...

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite **commissioni di sorveglianza**, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

# Le Commissioni di Sorveglianza

Decreto del Presidente della Repubblica

8 gennaio 2001, n. 37

(Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55)

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999)

# La tutela

## ***Art. 9 della Costituzione***

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**



# DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

## "CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO"

### *Art. 1 Principi*

1. **In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la **memoria della comunità nazionale** e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.



## ***Art. 3 Tutela del patrimonio culturale***

1. 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, **ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.**

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

# ***Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale***



- 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, **le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero»**, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.
- 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

# Strategie per il presente e per il futuro

**Confine?**



**Collaborazione**



# Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021

## 6.8 Poli di Conservazione

“...Le pubbliche amministrazioni hanno il compito di conservare tutti i documenti, i fascicoli e gli archivi digitali formati nell'ambito della loro azione amministrativa, sia come testimonianza diretta della propria attività, sia a fini di memoria storica (conservazione permanente)...

...La conservazione digitale, cioè l'attività volta a proteggere e custodire gli archivi di documenti e dati informatici, si realizza attraverso il ricorso **ai conservatori accreditati** da AGID, soggetti pubblici e privati che sono specializzati nell'offerta di servizi di conservazione per le pubbliche amministrazioni...

...Per quanto riguarda la **conservazione permanente, cioè a fini di memoria storica, le amministrazioni possono rivolgersi ai Poli di conservazione, cioè a quei Poli Strategici Nazionali che svolgono anche funzioni di conservazione...**”

# **Accordo di collaborazione marzo 2018 tra l'Archivio Centrale di Stato, il Consiglio Nazionale del Notariato, il Ministero della Difesa e AGID.**

L'accordo è finalizzato alla condivisione delle esperienze maturate in materia di conservazione dei documenti informatici, alla sperimentazione di scambio di pacchetti di conservazione, alla definizione di un modello di riferimento di Polo di conservazione e, soprattutto, alla definizione di regole per l'interoperabilità tra i sistemi di conservazione.

Archivio Centrale dello Stato



## Obiettivi :

- regole di interscambio per l'interoperabilità tra tutti i sistemi di conservazione a livello nazionale;
- progettazione di un unico punto di accesso a tutta la documentazione della Pubblica Amministrazione in conservazione
- **abilitare la conservazione permanente della memoria della comunità nazionale e dello Stato, secondo quanto previsto dalle norme archivistiche.**

Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione generale Archivi

- soggetto accreditato verso il Tavolo di lavoro dell'Agenzia per l'Italia Digitale

#### TEMI

- Linee guida

Rif . 1.1 Scopo del documento

...

*b) incorporare in un'unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un "unicum" normativo che disciplini gli ambiti materiali sopracitati, nel rispetto della disciplina in materia di Beni culturali.*

- Poli di conservazione

*Dal testo in consultazione delle **Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici***

<https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-documenti-informatici-docs/it/bozza/index.html>

### **3.8 Trasferimento al sistema di conservazione (pp. 29-30)**

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali, il trasferimento a un sistema di conservazione di documenti e aggregazioni documentali informatiche, appartenenti ad archivi pubblici e privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, è assoggettato all'obbligo di cui all'art. 21 del Codice dei Beni Culturali di comunicazione agli organi competenti in materia di tutela dei beni archivistici o, nel caso di affidamento esterno, alla loro autorizzazione.

I documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di selezione e scarto nel sistema di gestione documentale nel rispetto della normativa sui beni culturali.



Dal testo in consultazione delle **Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**

(<https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-documenti-informatici-docs/it/bozza/index.html>)

#### **4.4 Conservatori accreditati (p.33)**

I conservatori accreditati sono soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione e che ottengono, previa domanda di accreditamento ad AGID, il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.

L'AGID ha predisposto un modello di manuale di conservazione e piano della sicurezza per i soggetti che intendono accreditarsi come conservatori.